

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 276 del 27/07/2007

Deliberazione n. 276 del 27/07/2007 d.lgs 163/06 Articoli 56 - Codici 56.1

Il rispetto del dettato normativo di cui all'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 è condizione necessaria ma non sufficiente per l'affidamento a trattativa privata di un appalto di lavori pubblici ex art. 24, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. Ciò in quanto quest'ultima disposizione ha integrato la previsione del citato regio decreto, autorizzando gli affidamenti diretti nei casi elencati dall'art. 41 soltanto nell'ipotesi in cui l'importo complessivo di tali lavori non sia superiore a 300.000 euro. Pertanto, l'affidamento diretto di lavori pubblici di importo complessivo superiore a 300.000 euro - fatte salve le eccezioni espressamente

Deliberazione n. 276 del 27/07/2007 d.lgs 163/06 Articoli 112, 132 - Codici 112.1, 132.1

Qualora le sopravvenienze di diritto determinino la necessità di adeguare l'opera per renderla utilizzabile allo scopo prefissato è necessario adeguare le originarie previsioni progettuali. Ovviamente, tale sopravvenienza deve intervenire in un momento successivo a quello della conclusione del contratto. Nel caso in cui le mutate esigenze siano note alla s.a. già quando è stata bandita la gara, non si ritiene giustificabile il mancato adeguamento del progetto definitivo posto a base di gara, anche ai fini di un eventuale maggiore apertura del confronto concorrenziale che potrebbe comportare un maggior ribasso sull'importo dei lavori, con un conseguente risparmio per la stazione appaltante.